

Aggiornamento alla GU 28/05/2002

294. REGIONI

**D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (1).**

**105. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.**

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla *legge 28 gennaio 1994, n. 84* (129), e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:
  - a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
  - b) al rifornimento idrico delle isole;
  - c) all'estimo navale;
  - d) alla disciplina della navigazione interna;
  - e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
  - f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
  - g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
  - h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
  - i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
  - l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002 (129/cost) (129/a).
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della *legge 15 marzo 1997, n. 59* (130), le funzioni relative:
  - a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
  - b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
  - c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
  - d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
  - e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcilla nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
  - f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
  - g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
  - h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della *legge 15 marzo 1997, n. 59* (130),

le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422* (131).
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.
7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.

(129) Riportata alla voce Marina mercantile.

(129/cost) La Corte costituzionale, con *sentenza 11-21 luglio 2000, n. 322* (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105, comma 2, lettera *l*), sollevata in riferimento agli articoli 5, 117 e 118 della *Costituzione*, anche in relazione agli articoli 76, 134, 136 della stessa *Costituzione*, all'art. 38 della *legge 11 marzo 1953, n. 87*, all'art. 59 del *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, all'art. 5 della *legge 28 gennaio 1994, n. 84*, agli articoli 1, 3 e 4 della *legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(129/a) Lettera così modificata dall'art. 9, *L. 16 marzo 2001, n. 88*.

(130) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(131) Riportato alla voce Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea.